Legge 27 gennaio 2012, n. 3

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 30 gennaio 2012, n. 24

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonchè di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Capo II Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio - Sezione prima Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento - § 2 Accordo di composizione della crisi

Articolo 10

Procedimento

1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione, almeno trenta giorni prima del termine di cui all'articolo 11, comma 1, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto [contenente l'avvertimento dei provvedimenti che egli può adottare ai sensi del comma 3 del presente articolo]. Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all'articolo 9 e l'udienza non devono decorrere più di sessanta giorni. (4)

2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice:

a) stabilisce idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, la pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese;

b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;

c) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili. (5)

3. All'udienza il giudice, accertata la presenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone la revoca del decreto di cui al comma 1 e ordina la cancellazione della trascrizione dello stesso, nonché la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta. (6)

3-bis. A decorrere dalla data del provvedimento di cui al comma 2 e sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto. (7)

4. Durante il periodo previsto dal comma 2, lettera c), le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano. (8)

5. Il decreto di cui al comma 1 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento. (9)

6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

---

(1) La rubrica del capo cui il presente articolo appartiene è stata così sostituita dall'art. 18, comma 1, D.L. 18.10.2012, n. 179 con decorrenza dal 20.10.2012 ed applicazione ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto (art. 18, comma 2). Si riporta di seguito il testo previgente:

"Procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento ".

(2) La Sezione prima cui il presente articolo appartiene è stata inserita dall'art. 18, comma 1, D.L. 18.10.2012, n. 179 con decorrenza dal 20.10.2012 ed applicazione ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto (art. 18, comma 2).

(3) Il § cui il presente articolo appartiene è stato inserito dall'art. 18, comma 1, D.L. 18.10.2012, n. 179 con decorrenza dal 20.10.2012 ed applicazione ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto (art. 18, comma 2).

(4) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 18, comma 1, D.L. 18.10.2012, n. 179 con decorrenza dal 20.10.2012 ed applicazione ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto (art. 18, comma 2). Si riporta di seguito il testo previgente:

"1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7 e 9, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto contenente l'avvertimento dei provvedimenti che egli può adottare ai sensi del comma 3 del presente articolo.".

(5) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 18, comma 1, D.L. 18.10.2012, n. 179 con decorrenza dal 20.10.2012 ed applicazione ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto (art. 18, comma 2). Si riporta di seguito il testo previgente:

"2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice dispone idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, alla pubblicazione degli stessi in apposita sezione del registro delle imprese.".

(6) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 18, comma 1, D.L. 18.10.2012, n. 179 con decorrenza dal 20.10.2012 ed applicazione ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto (art. 18, comma 2). Si riporta di seguito il testo previgente:

"3. All'udienza il giudice, in assenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone che, per non oltre centoventi giorni, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. La sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.".

(7) Il presente comma è stato inserito dall'art. 18, comma 1, D.L. 18.10.2012, n. 179 con decorrenza dal 20.10.2012 ed applicazione ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto (art. 18, comma 2).

(8) Le parole: "dal comma 3" di cui al presente comma sono sostituite dalle seguenti: "dal comma 2, lettera c)"; dall'art. 18, comma 1, D.L. 18.10.2012, n. 179 con decorrenza dal 20.10.2012 ed applicazione ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto (art. 18, comma 2).

(9) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 18, comma 1, D.L. 18.10.2012, n. 179 con decorrenza dal 20.10.2012 ed applicazione ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto (art. 18, comma 2). Si riporta di seguito il testo previgente:

"5. Le procedure esecutive individuali possono essere sospese ai sensi del comma 3 per una sola volta, anche in caso di successive proposte di accordo.".